

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 811/2010

DEL 15.03.2010

Oggetto: **L.R. 09/08/2002, n. 13 - Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Murtas Antonio (prot. n. 4543 del 02/04/2008).**

## Il Commissario Straordinario

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, intitolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n.25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 52 del 12.08.2009 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la L.R. 09/08/2002, n. 13 recante "Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002".
- PREMESSO** che il 29/11/2002 la ditta Murtas Antonio ha presentato domanda di contributo in conto capitale ai sensi della misura in oggetto;
- PREMESSO** che con nota 14/09/2004 (prot. 14496), alla Ditta è stato chiesto di comprovare il possesso del titolo di IATP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) mediante esibizione di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 811/2010

DEL 15.03.2010

corredata dal Modello Unico 2003. La richiesta è stata evasa dalla Ditta, che ha prodotto la documentazione richiesta;

**PREMESSO** che con nota del 03/03/2008, è stato comunicato alla Ditta il rigetto dell'istanza di indennizzo in quanto dal Modello Unico si evincerebbe che il reddito proveniente dall'attività agricola (€7.018,00) è inferiore alla soglia minima prevista dalle disposizioni vigenti, cioè al 50% del reddito globale da lavoro (€ 22.041,00);

**PREMESSO** in data 02/04/2008 il provvedimento di rigetto è stato impugnato dal Sig. Murtas, il quale ha eccepito che nel periodo di riferimento ricopriva un incarico istituzionale (Assessore Comunale) e che una parte del reddito complessivo risultante dal Modello Unico era costituita dalla relativa indennità di carica. Secondo il Ricorrente, tale indennità non deve essere considerata ai fini del calcolo del reddito globale;

**VISTA** la certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Villasor, dalla quale risulta che nel periodo di imposta 2002 al Ricorrente sono stati corrisposti € 15.023,48 lordi;

**VISTA** la nota assessoriale n. 1178/GAB del 05/04/2004, recante norme di attuazione della L.R. 13/2002, ai sensi della quale *"Per il calcolo del reddito globale si considerano tutti i redditi da lavoro dipendente ed autonomo così come riportato nel modello unico, con esclusione dei redditi da pensione"*;

**VISTO** il D. Lgs. 29/03/2004, n. 99, art. 1, il quale definisce Imprenditore Agricolo Professionale (figura che ha sostituito quella di IATP) colui che ricava dalle attività agricole *"almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. (omissis) le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche (omissis) sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro."*;

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 811/2010

DEL 15.03.2010

- CONSIDERATO** che il reddito globale del Sig. Murtas, riportato al rigo RN1 del modello unico anno d'imposta 2002, è di € 15.023,48 lordi, costituito interamente da indennità percepite per l'espletamento di incarico istituzionale;
- CONSIDERATO** che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, tale indennità non deve essere computata ai fini del calcolo del reddito globale;
- CONSIDERATO** che, pertanto, il reddito derivante da attività agricola, pari ad € 7.018,00, rappresenta il 100% del reddito da lavoro del Sig. Murtas;
- VERIFICATO** per quanto sopra che il reddito del Sig. Murtas rientra nei parametri stabiliti dalle direttive di attuazione della citata L.R. 13/2002;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2210 del 09/03/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

- ART.1** di annullare il provvedimento di archiviazione della domanda di indennizzo emesso dal Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus con nota prot. n. 3571 del 03/03/2008;
- ART.2** di riammettere ad istruttoria l'istanza della ditta Murtas Antonio di accesso agli indennizzi per i danni provocati dalla siccità 2001-2002;
- ART. 3** di incaricare il Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus di procedere alla suddetta istruttoria e di adottare gli atti conseguenti;
- ART. 4** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata;

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Commissario Straordinario

DETERMINAZIONE N. 811/2010

DEL 15.03.2010

**ART. 5** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Commissario Straordinario**

Gianni Ibba